

Roma, 31 ottobre 2026

Altre prestazioni pensionistiche: RENDITA A DURATA DEFINITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI e nuova attivazione dell'EROGAZIONE FRAZIONATA

In aggiunta alle due prestazioni alternative alla rendita vitalizia attivate lo scorso 01/07/2026 (RENDITA A DURATA DEFINITA e PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI), è da oggi disponibile un'ulteriore prestazione, denominata **EROGAZIONE FRAZIONATA**.

Per riassumere, le nuove prestazioni pensionistiche **sono alternative alle tradizionali forme di rendita vitalizia** offerte dal Fondo ma erogate da una compagnia assicurativa e possono essere richieste dagli aderenti al momento del pensionamento. Le nuove prestazioni sono le seguenti:

1. RENDITA A DURATA DEFINITA – in vigore dal 1° luglio 2026

L'aderente potrà scegliere di ricevere un assegno periodico (trimestrale, semestrale o annuale) per un numero di anni prestabilito, determinato sulla base dell'aspettativa di vita attesa. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.

2. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI – in vigore dal 1° luglio 2026

L'aderente potrà scegliere liberamente quando effettuare i prelievi e per quale importo, nei limiti della normativa. L'ammontare prelevabile non potrà tuttavia eccedere quello teoricamente erogabile attraverso la suddetta rendita a durata definita. Le modalità di funzionamento sono in via di definizione da parte del Fondo.

3. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE – in vigore dal 31 ottobre 2026

Prevede l'erogazione del montante accumulato mediante rate periodiche (trimestrali, semestrali o annuali) distribuite nel tempo. La durata del piano di erogazione sarà scelta dall'aderente e non potrà essere inferiore a cinque anni.

Per chiedere la prestazione pensionistica (in capitale, in rendita vitalizia o in una delle nuove prestazioni alternative succitate), si può operare in modo veloce, sicuro ed autonomo **dall'Area riservata (sezione RISCATTI)** oppure inviando al Fondo il **Modulo di RICHIESTA EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA (MOD. EPP 10-26)** reperibile sul sito di Alifond (sezione Modulistica → Liquidazioni).

Le nuove tipologie di prestazione potranno essere liquidate soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi e istruttori, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio (i.e. 31 dicembre 2026). Le erogazioni delle nuove prestazioni avverranno quindi successivamente al completamento delle implementazioni indicate.

Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di prestazione, l'aderente potrà revocare la scelta effettuata prima della liquidazione del primo importo; dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle nuove prestazioni pensionistiche è disponibile nell'area pubblica del sito web di Alifond:

- apposito **Supplemento alla Nota informativa – Le prestazioni pensionistiche** (sezione Modulistica → Nota Informativa);
- **Statuto** aggiornato (sezione Conoscere Alifond);
- **Documento sulle Rendite integrato con le informazioni relative alle Altre prestazioni** (sezione Modulistica → Liquidazioni). Per una più immediata consultazione, l'integrazione al Documento sulle Rendite (Informativa sulle Altre Prestazioni) è disponibile anche allegata alla presente comunicazione.

È sempre possibile rivolgersi ai recapiti del Fondo per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti,

Fondo pensione ALIFOND

2. LE ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

i Che cosa trovi in questa sezione

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili. Queste pagine ti spiegano come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

1. Perché queste novità – Contesto normativo

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D. Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 sono introdotte nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione Alifond, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis) – disponibile dal 31 ottobre 2026.

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita.

A chi si applicano le nuove prestazioni

Le nuove prestazioni sono disponibili per tutti gli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita soggetti al D. Lgs. 252/2005. Sono invece esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati (soggetti ancora al D. Lgs. 124/1993), che potranno tuttavia accedervi trasferendo la posizione in un'altra forma pensionistica complementare.

2. Quando puoi accedere alle nuove prestazioni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
 - almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).
-

⚠ Date di decorrenza

- Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili: entrata in vigore dal 1° luglio 2026.
- Erogazione frazionata del montante: entrata in vigore dal 31 ottobre 2026 (rinvio introdotto dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026).
- Periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2026 il Fondo acquisirà le richieste ma potrà liquidare le prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

3. Regole comuni a tutte le nuove prestazioni

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita).
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo).
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

4. La Rendita a Durata Definita (in vigore dal 01/07/2026)

Come funziona

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

Come si calcola la durata

Durata: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto).

Esempio: se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

Periodicità

Potrai scegliere la cadenza delle rate tra le periodicità rese disponibili da Alifond (tre, sei, dodici mesi). Non è previsto un importo minimo per singola rata.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale* → **60 quote per rata (fisse)**.

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo

garantito.

- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

5. I Prelievi Liberamente Determinabili (in vigore dal 01/07/2026)

Come funziona

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile?

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: $\text{montante } 30.000 \text{ €} \cdot 1.200 \text{ quote totali} \cdot \text{durata teorica } 20 \text{ anni} \rightarrow 60 \text{ quote per rata teorica (fisse)}$
· valore quota 25 €.

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerà
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

L'intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva è di 12 mesi e l'importo minimo per singolo prelievo, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui, è di euro 3.000.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT avrai già prelevato tutti gli importi, il tuo capitale si sarà esaurito e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. L'Erogazione Frazionata del Montante (in vigore dal 31 ottobre 2026)

Come funziona

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo determinato. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è collegata alla tua speranza di vita: sei tu a decidere per quanti anni vuoi ricevere le rate nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

Come scegli la durata e la periodicità

Al momento della richiesta devi indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni, non superiore a 15 anni);
- la periodicità delle rate, in base alle opzioni offerte dal Fondo (trimestrale, semestrale, annuale).

Come si calcola l'importo delle rate

Il meccanismo è analogo alla rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se il periodo scelto si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.

- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

7. Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, conservi la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

- presso il tuo Fondo Pensione attuale, se prevede condizioni di rendita vitalizia;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Il Fondo pensione definisce nel proprio regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà.

8. Regime fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione. Le specifiche tecniche sono dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.

10. Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, segui questi passi:

1. Verifica di aver maturato i requisiti (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5/3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Leggi attentamente questo documento.
3. Procedi alla richiesta online dal sito di Alifond www.alifond.it (non da APP), in area riservata iscritti – sezione RISCATTI oppure compila il modulo di richiesta delle Prestazioni Pensionistiche disponibile sul sito web del Fondo (sezione Modulistica).
4. Indica obbligatoriamente il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.
5. Consegna il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.
6. **Attendi la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Durante il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026), la liquidazione sarà posticipata all'esito dell'adeguamento dei sistemi interni.**

11. Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	Sito web del Fondo – area pubblica
Documento sulle rendite vitalizie	Sito web del Fondo – area pubblica
Documento sul regime fiscale	Sito web del Fondo – area pubblica
Modulo di richiesta prestazione	Sito web del Fondo – area pubblica
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata iscritti del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D. Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	Normattiva.it

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	76	12
51	33	77	11
52	32	78	10
53	31	79	10
54	30	80	9
55	29	81	8
56	28	82	8
57	27	83	7
58	26	84	7
59	26	85	6
60	25	86	6
61	24	87	5
62	23	88	5
63	22	89	4
64	21	90	4
65	20	91	4
66	20	92	3
67	19	93	3
68	18	94	3
69	17	95	2
70	16	96	2
71	15	97	2
72	15	98	2
73	14	99	2
74	13	100	1
75	12	101	1

CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

Rendite vitalizie - Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata se previsto dal Fondo	Vita attesa residua (limite teorico)	Tra 5 e 15 anni
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Alifond	Alifond direttamente	Alifond direttamente	Alifond direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007***	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

*** Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sul regime fiscale.